



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 100
DEL 11.08.2020**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI OPERA DELL'INGEGNO.

L'anno **duemilaventi**, addì **undici** del mese di **agosto** alle ore **18,30** individuata quale sede la casa comunale, presso la quale si trova fisicamente l'Assessore Bovio Chiara e previa attivazione di adeguato collegamento telematico, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 18/2020 e secondo i criteri stabiliti con decreto del Sindaco n.1 in data 19.03.2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme di Legge, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	X	
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	X	
5	MIGLIO Claudia	Assessore	X	
		Totali	5	

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 100 del 11.08.2020

OGGETTO: ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI OPERA DELL'INGEGNO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota n. prot. 10990 del 23.07.2020, la Società Atletica Bellinzago A.S.D. e la Società Bellirun Amateur Sports A.S.D., con sede in Bellinzago Novarese, comunicavano l'intenzione di fare dono, senza oneri o condizioni, al Comune della seguente opera dell'ingegno:

“Progetto rifacimento pista di atletica presso il centro sportivo comunale”;

- tale offerta riveste carattere meramente liberale non essendo richiesta alcuna controprestazione a favore del soggetto proponente, il quale descrive le motivazioni del proprio gesto come segue:

“con l'intenzione di rendersi parte attiva nel rifacimento della pista di atletica del campo sportivo di Via Cameri, 100 a Bellinzago Novarese.”;

- il bene mobile sopra descritto, di valore stimato relativamente modico, tenendo conto delle capacità economiche complessive dell'Associazione, è pertanto oggetto di donazione;

- la donazione di cui trattasi rientra a tutti gli effetti tra le donazioni di beni mobili di modico valore di cui all'art. 783 del Codice Civile, anche in considerazione delle plausibili condizioni economiche del donante;

- l'acquisizione di beni attraverso donazione è, infatti, disciplinata dalle disposizioni contenute nel c.c., al Libro Secondo, titolo V, ove trova collocazione detto art. 783 c.c. il quale, al riguardo, stabilisce che l'atto pubblico di donazione e di accettazione non riveste carattere di obbligatorietà nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, purché intervenga la materiale consegna dei beni (c.d. “traditio”);

- il bene oggetto della donazione è stato effettivamente consegnato al Comune contestualmente all'offerta e risulta depositato presso gli archivi dell'Ente;

- l'accettazione della donazione sopra descritta costituisce atto di rispetto verso l'Associazione che ha inteso formularla, nonché obiettivo risparmio per l'amministrazione, incontestabile in qualunque sede, qualora ritenesse opportuno provvedere alla elaborazione di un progetto relativo agli impianti pubblici in questione;

- l'accettazione della donazione descritta non comporta alcun onere, neppure indiretto, a carico del Bilancio comunale;

- la donazione in discorso non è soggetta ad imposizione fiscale (art. 13, L. n. 383/2001);

Evidenziato che l'effettivo utilizzo da parte dell'Ente delle idee progettuali proposte potrà avvenire solo previa redazione di un progetto nel rispetto delle vigenti normative, pertanto previa definizione e sottoscrizione del medesimo da parte di tecnici incaricati dall'Ente, ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno accettare, per le motivazioni sopra esposte, la donazione degli elaborati sopra indicati, quali idee progettuali;

Ricordato che con L. n. 192/2000, art. 1, veniva abrogato il “nulla osta” del Prefetto all'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni;

Richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 ai competenti Responsabili di servizio;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di accettare, per le motivazioni di cui in premessa, la donazione di “Progetto rifacimento pista di atletica presso il centro sportivo comunale”, di cui alla missiva n. prot. 10.990, del 23.07.2020;

2. di dare atto che con la consegna e l'approvazione della medesima si sono realizzati gli effetti traslativi della proprietà;

3. con separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

F.to Dott. SPONGHINI Fabio

F.to *Dott. Francesco LELLA*

[illegible]

F.to *Dott. Francesco LELLA*
